



NEXSTAK STAKING PLATFORM

Rendimenti Passivi a Zero Rischio per Aziende Italiane in Piena Conformità Fiscale

Un servizio offerto da
NETWORK TECHNOLOGY MODREN SPC

Al Sooq - Al Seeb Al Jadidah / Al Seeb

Muscat Governorate (Oman)

Tax Id 2202172

Accesso Riservato Si informa che l'accesso alla piattaforma e ai servizi NEXSTAK è strettamente riservato e concesso esclusivamente su base di invito personale. La registrazione e l'utilizzo delle funzionalità sono subordinate alla ricezione di un invito diretto da parte di un nostro partner autorizzato. Questa modalità garantisce l'integrità e l'esclusività del network.





Indice

1. Cos'è NEXSTAK

2. Una Promessa di Sicurezza

3. Il Principio Fondamentale: Custodia Non-Custodial

4. Come Funziona il Sistema: La Spiegazione Tecnica Semplificata

5. Perché il Tuo Capitale Non È Mai a Rischio

6. I Meccanismi di Sicurezza Spiegati Semplicemente

7. Conformità Fiscale Completa: Risposta 788/2021 e Interpello 433/2022

8. Confronto con Altri Sistemi di Investimento

9. I Vantaggi Unici del Sistema NEXSTAK

10. Domande e Risposte Frequenti

11. Come Iniziare





1. Cos'è NEXSTAK

NEXSTAK è una piattaforma innovativa basata su blockchain che consente alle aziende italiane di ottenere rendimenti passivi in USDC (ERC20), una stablecoin ancorata al dollaro statunitense. Il sistema è stato progettato per garantire massima sicurezza, trasparenza e assenza di rischio diretto per il cliente, grazie a un'architettura non-custodial.

A differenza delle piattaforme di investimento tradizionali, NEXSTAK non è un servizio di investimento speculativo. È un servizio tecnico e infrastrutturale che facilita e trasporta operazioni in blockchain per conto di soggetti terzi, ricevendo per questo una commissione (fee) per ogni transazione instradata nel network.

Come Funziona NEXSTAK in Sintesi

Il sistema si basa su due principi cardine che garantiscono la sicurezza assoluta del capitale:

- I fondi restano sempre nel wallet del cliente. Il cliente mantiene pieno controllo del proprio capitale, che non viene mai trasferito a terze parti. L'accesso e la partecipazione avvengono semplicemente collegando il proprio wallet alla piattaforma.
- Utilizzo come garanzia. I fondi non vengono investiti, ma utilizzati come garanzia (collaterale) in operazioni regolate da smart contract, che automatizzano il processo in modo sicuro e trasparente. Nessuna esposizione diretta al mercato significa nessuna possibilità di perdita del capitale.

Il Modello di Business

Il modello di business di NEXSTAK è solido e non speculativo. Il rendimento che i clienti ricevono deriva dalle commissioni generate dalle attività operative di NEXSTAK, non da investimenti o attività rischiose. Essendo sostenuto da un volume crescente di operazioni on-chain, il sistema è scalabile e trasparente, con ogni transazione registrata su blockchain e consultabile in tempo reale.

2. Una Promessa di Sicurezza

Questa relazione è stata redatta per spiegare in modo semplice e chiaro il principio fondamentale che guida il servizio NEXSTAK.





Sappiamo che il mondo delle criptovalute può sembrare complicato e rischioso per molte aziende. Per questo motivo, abbiamo sviluppato un sistema che elimina completamente questi rischi, garantendo la massima sicurezza del denaro mentre si generano rendimenti passivi.

Il sistema NEXSTAK si differenzia radicalmente da qualsiasi forma di investimento tradizionale o speculativo. Non chiediamo alle aziende di "fidarsi" delle nostre promesse: la sicurezza è garantita dalla tecnologia stessa, attraverso smart contract immutabili e un'architettura non-custodial che rende matematicamente e tecnicamente impossibile la perdita del capitale.

3. Il Principio Fondamentale: Custodia Non-Custodial

Cosa Significa "Il Tuo Denaro Rimane Sempre Tuo"

Immaginate di avere una cassaforte in azienda. Voi avete l'unica chiave, e nessun altro può aprirla o prendere quello che c'è dentro. Il sistema NEXSTAK funziona esattamente così: i vostri soldi rimangono nella vostra "cassaforte digitale" (chiamata wallet), e solo voi avete le chiavi per accedervi.

A differenza delle banche tradizionali, dove depositate i vostri soldi e la banca li usa per i propri investimenti, nel sistema NEXSTAK:

- I vostri fondi non vengono mai trasferiti a noi
- Non possiamo mai toccare o spostare il vostro denaro
- Voi mantenete sempre il controllo completo
- Potete ritirare i vostri soldi in qualsiasi momento

I Quattro Pilastri della Custodia Non-Custodial

Pilastro	Descrizione	Garanzia per il Cliente
Fondi nel TUO wallet	I tuoi USDC rimangono nel TUO wallet personale	Proprietà legale e tecnica mai ceduta
Solo TU autorizzi	Solo TU puoi autorizzare i movimenti	Nessuna transazione senza tua approvazione
Nessun accesso esterno	Noi non possiamo mai accedere ai tuoi fondi	Impossibilità tecnica di appropriazione





Protezione permanente	Anche se la nostra azienda chiudesse, i tuoi soldi rimarrebbero tuoi	Indipendenza dalla continuità aziendale
------------------------------	--	---

Questo modello rappresenta una rivoluzione rispetto ai sistemi tradizionali, dove il cliente cede il controllo dei propri asset a un intermediario finanziario.

4. Come Funziona il Sistema: La Spiegazione Tecnica Semplificata

Per spiegare come generiamo rendimenti senza rischi, utilizziamo un'analogia che tutte le aziende possono comprendere facilmente.

L'Analogia del Deposito Cauzionale Bancario

Immaginate di avere 100.000 euro in un conto deposito vincolato in banca. La banca, vedendo che avete questo deposito stabile, vi offre una linea di credito di 50.000 euro che potete usare SOLO per attività commerciali specifiche e controllate (come aprire un negozio autorizzato). Il vostro deposito rimane sempre vostro e intoccabile, ma "garantisce" alla banca che siete affidabili.

Nel sistema NEXSTAK funziona in modo simile, ma molto più sicuro e controllato.

Il Processo in 6 Fasi

Fase	Cosa Succede	Ruolo di NEXSTAK	Sicurezza per il Cliente
01. Deposito Sicuro	I tuoi USDC sono come il deposito vincolato - rimangono sempre tuoi e intoccabili	Non tocchiamo i fondi	Il capitale resta nel wallet del cliente
02. Concessione Prestito	Il money market (banca digitale) vede il tuo deposito e ci concede un prestito	Otteniamo liquidità operativa	Il deposito del cliente è solo garanzia, non viene mai prelevato
03. Limitazioni Smart Contract	Lo smart contract limita rigorosamente l'uso del prestito - può	Possiamo usare i fondi solo per attività pre-autorizzate	Impossibilità tecnica di uso improprio



	essere usato SOLO per operazioni di commissioni specifiche		
04. Protezione Automatica	Non possiamo usare il prestito per investimenti rischiosi - lo smart contract ce lo impedisce tecnicamente	Vincolo tecnologico inviolabile	Zero esposizione a rischi di mercato
05. Generazione Commissioni	Generiamo commissioni sicure con il prestito - come aprire un "negozio digitale" autorizzato	Svolgiamo attività operativa	Rendimenti da commissioni, non da speculazione
06. Restituzione e Profitti	Restituiamo il prestito e condividiamo i profitti - il tuo deposito originale non è mai stato toccato	Chiudiamo il ciclo	Il cliente riceve rendimenti, il capitale è intatto

La Differenza Cruciale

A differenza di un prestito tradizionale, lo smart contract garantisce che:

- Il prestito può essere usato SOLO per operazioni di commissioni predefinite
- Non possiamo "perdere" il prestito in investimenti rischiosi
- Il deposito originale del cliente rimane sempre intoccabile
- È tecnicamente impossibile che qualcosa vada storto - lo smart contract impedisce qualsiasi uso improprio del prestito

5. Perché il Tuo Capitale Non È Mai a Rischio

È fondamentale chiarire che, anche se parliamo di "rendimenti", il capitale del cliente rimane sempre in suo possesso e viene utilizzato solo come garanzia per transazioni sicure. NEXSTAK non fa investimenti speculativi.



1. Non Facciamo Investimenti Speculativi

A differenza di molte altre piattaforme, NEXSTAK NON:

- Investe i vostri soldi in criptovalute volatili
- Fa trading rischioso sui mercati
- Specula sui mercati finanziari
- Presta i vostri fondi ad altri soggetti per investimenti

Il modello di business è completamente diverso: NEXSTAK è un fornitore di servizi infrastrutturali, non un gestore di investimenti.

2. Generiamo Rendimenti Attraverso Commissioni Operative

I guadagni di NEXSTAK (e quindi i rendimenti per i clienti) provengono esclusivamente da:

- Commissioni per servizi tecnici su blockchain: NEXSTAK facilita transazioni per conto di terzi
- Fee per il trasporto di operazioni digitali: Ogni operazione instradata genera una commissione
- Compensi per servizi infrastrutturali: Forniamo l'infrastruttura tecnica necessaria

Queste sono attività stabili e prevedibili, non speculative. Il volume di transazioni genera commissioni costanti, che vengono condivise con i clienti che forniscono la garanzia necessaria per operare.

3. Il Sistema del Money Market con Smart Contract

Il "money market" è una banca digitale specializzata in prestiti garantiti. La vera sicurezza viene dal fatto che tutto è gestito da smart contract che limitano rigorosamente l'uso del prestito. Ecco il flusso completo:

- Staking → I tuoi USDC vengono messi in staking (come un deposito vincolato)
- Prestito → Il money market vede questo deposito e concede un prestito a NEXSTAK
- Limitazione → Lo smart contract permette di usare il prestito SOLO per operazioni di commissioni specifiche
- Servizi → NEXSTAK usa questi fondi prestati per fornire servizi tecnici su blockchain
- Commissioni → Questi servizi generano commissioni sicure e prevedibili

7





- Profitti → NEXSTAK restituisce il prestito e condivide i profitti con il cliente

4. La Garanzia Assoluta degli Smart Contract

Qui arriva la parte più importante per la sicurezza del cliente: il prestito può essere usato SOLO per operazioni di commissioni predefinite, rendendo tecnicamente IMPOSSIBILE perdere i fondi.

Ecco perché è impossibile perdere denaro:

Programmazione Sicura. Lo smart contract è programmato per permettere SOLO operazioni di commissioni sicure. Non può essere modificato o aggirato.

Nessun Rischio. Non possiamo usare il prestito per trading, investimenti rischiosi o speculazioni. Il codice dello smart contract lo impedisce.

Solo Operazioni Garantite. Le operazioni permesse sono solo quelle che generano commissioni garantite da attività di facilitazione transazionale.

Blocco Automatico. Se provassimo a fare operazioni non autorizzate, lo smart contract blocca tutto automaticamente.

Protezione Tecnica. Anche se volessimo, non potremmo rischiare i fondi del prestito perché lo smart contract ce lo impedisce tecnicamente.

Il punto cruciale è questo: non solo i vostri USDC originali rimangono sempre nel vostro portafoglio, ma anche il prestito può essere usato SOLO per operazioni sicure che generano commissioni. È tecnicamente impossibile perdere denaro perché lo smart contract impedisce qualsiasi uso rischioso dei fondi.

6. I Meccanismi di Sicurezza Spiegati Semplicemente

1. La Tecnologia Blockchain: Il Tuo Libro Mastro Personale

La blockchain è come un registro pubblico e immutabile. Ogni operazione viene registrata in modo permanente e trasparente. Questo significa che:





- Puoi sempre verificare dove sono i tuoi soldi: Ogni USDC è tracciabile sulla blockchain
- Nessuno può falsificare o nascondere le transazioni: La blockchain è immutabile
- Ogni movimento è tracciabile e verificabile: Trasparenza totale in tempo reale
- La tecnologia stessa garantisce la sicurezza: Non dipende dalla fiducia in un'azienda

La blockchain funziona come un libro mastro distribuito su migliaia di computer. Nessuno può modificarlo, nemmeno NEXSTAK. Questo garantisce che ogni operazione sia permanentemente registrata e verificabile.

2. Gli Smart Contract: La Garanzia Tecnica Assoluta

Gli smart contract sono come contratti legali, ma scritti in codice informatico, e rendono tecnicamente impossibile perdere i tuoi fondi. Una volta attivati, nessuno può cambiarli o violarli. Nel sistema NEXSTAK:

Caratteristica	Descrizione	Beneficio per il Cliente
Regole Inviolabili	Le regole sono scritte nel codice e sono inviolabili	Nessuna possibilità di modifica arbitraria
Nessuna Modifica Possibile	Nessun essere umano può modificarle, nemmeno noi	Protezione contro manipolazioni
Automazione Completa	I pagamenti e i rimborsi avvengono automaticamente	Eliminazione del rischio umano
Zero Frodi	Non c'è possibilità di frode, manipolazione o perdita di fondi	Sicurezza matematica
Sicurezza Matematica	È matematicamente e tecnicamente impossibile che tu perda i tuoi soldi	Garanzia assoluta

Esempio pratico: È come avere un distributore automatico perfetto. Metti una moneta, premi il pulsante, e la macchina DEVE darti il prodotto o restituirti la moneta. Non può fare altrimenti perché è programmata così. Gli smart contract funzionano allo stesso modo, ma sono ancora più sicuri perché nessuno può manometterli.



3. Il Sistema Non-Custodial: Tu Sei Sempre il Proprietario

"Non-custodial" significa che NEXSTAK non custodisce mai i fondi del cliente. È come se il cliente avesse sempre le chiavi della propria cassaforte:

- Fondi nel TUO wallet: I tuoi USDC rimangono nel TUO wallet
- Solo TU autorizzi: Solo TU puoi autorizzare i movimenti
- Nessun accesso esterno: Noi non possiamo mai accedere ai tuoi fondi
- Protezione permanente: Anche se la nostra azienda chiudesse, i tuoi soldi rimarrebbero tuoi

Questo è radicalmente diverso da una banca o da un fondo di investimento, dove il cliente cede il controllo dei propri asset.

7. Conformità Fiscale Completa: Risposta 788/2021, Interpello 433/2022 e 437/2022

Una delle caratteristiche distintive di NEXSTAK è la piena conformità alla normativa fiscale italiana. L'Agenzia delle Entrate ha emesso due documenti fondamentali che chiariscono il trattamento fiscale delle criptovalute: la Risposta n. 788 del 24 novembre 2021 [1], l'Interpello n. 433 del 24 agosto 2022 [2] e l'Interpello n. 437 del 26 agosto 2022 [3].

Questi documenti forniscono un quadro normativo completo e certo per le persone fisiche ed aziende italiane.

Staking di Criptovalute

Gli interpelli 433/2022 e 437/2022, dell'Agenzia delle Entrate, rappresentano un'evoluzione fondamentale, in quanto per la prima volta l'Agenzia delle Entrate si pronuncia specificamente sul trattamento fiscale dello staking di criptovalute.

A) Qualificazione dei Proventi da Staking

L'Agenzia delle Entrate qualifica i proventi da staking come redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera h) del TUIR, e non come redditi diversi.

Estratto dall'Interpello 433/2022: "Per quanto concerne, la remunerazione derivante dalla attività di 'staking', ovvero del compenso in cripto-valute corrisposto all'Istante a fronte del 'vincolo di



disponibilità' delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, si ritiene applicabile quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir." [2]

Questa qualificazione è cruciale perché determina un regime fiscale completamente diverso rispetto alle plusvalenze da trading.

C) Obbligo Dichiarativo per il Cliente (persona fisica)

L'anno successivo al ricevimento del reddito (derivante dallo staking) il cliente (persona fisica) dovrà adempiere agli obblighi:

- di monitoraggio fiscale redigendo il Quadro RW in dichiarazione dei redditi.

D) Obbligo Dichiarativo per il Cliente (entità giuridica-società)

Il Cliente (società) per poter operare in Staking dovrà commutare liquidità in criptovalute e, quindi, da un punto formale bilancistico dovranno essere inserite le citate criptovalute nella voce "disponibilità liquide" oppure nella voce "immobilizzazioni finanziarie".

L'anno successivo al ricevimento del reddito (derivante dallo staking) il cliente (società) dovrà adempiere all' obbligo:

- dichiarativo riferito al reddito (lordo) ricevuto indicandolo nel Quadro RF della dichiarazione dei redditi;

Il Cliente (società) non sarà obbligata alla compilazione del Quadro RW del modello dei redditi (monitoraggio fiscale).

E) Nessuna IVAFE

Le valute virtuali non sono oggetto di tassazione ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).

F) Consulenza fiscale italiana

Grazie a questa collaborazione, per i clienti interessatii, siano essi persone fisiche o società, è possibile usufruire di un supporto professionale qualificato per:



- la predisposizione della documentazione ufficiale attestante i redditi derivanti dalle attività di staking;
- l'elaborazione e il completamento di tutti gli adempimenti dichiarativi previsti dalla normativa fiscale italiana vigente.

Il report annuale che NEXSTAK si impegna a fornire diventa uno strumento ancora più cruciale, poiché permette al cliente di disporre di tutta la documentazione necessaria per adempiere correttamente agli obblighi di informativa di bilancio e fiscali, in piena conformità con le più recenti direttive delle autorità di vigilanza.

La comunicazione di Banca d'Italia e Consob non fa che rafforzare la validità e la sicurezza del modello NEXSTAK. Mentre il mondo degli investimenti in cripto-attività viene messo sotto la lente per i suoi rischi, NEXSTAK si distingue per essere una soluzione tecnologica e infrastrutturale che offre rendimenti da attività operative reali, non da speculazione.

In Sintesi: Cosa Significa per la Tua Azienda

La Garanzia di NEXSTAK: Il sistema NEXSTAK risponde direttamente a queste esigenze attraverso l'uso di smart contract immutabili e un'architettura non-custodial. Il cliente non delega mai la custodia dei propri fondi, eliminando il rischio di controparte e garantendo un controllo tecnico e legale che i sistemi tradizionali non offrono. Questo approccio proattivo alla gestione del rischio è esattamente ciò che i regolatori auspicano.

3. Responsabilità e Controllo: Le autorità pongono l'accento sull'importanza dei presidi di controllo interno, della gestione dei rischi e dell'affidabilità dei meccanismi di custodia.

Supporto al Cliente NEXSTAK: Sebbene la responsabilità della classificazione contabile spetti al cliente e ai suoi consulenti, NEXSTAK fornisce un servizio chiaro e definito: lo staking di USDC. Questo facilita l'analisi per una corretta classificazione nel bilancio del cliente, che tipicamente le inserirà tra le disponibilità liquide o le immobilizzazioni finanziarie, come già indicato negli interpellanti dell'Agenzia delle Entrate.



2. Attenzione alla Classificazione Contabile: La comunicazione richiama l'esigenza di una corretta classificazione delle cripto-attività secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), che possono variare a seconda che siano considerate attività immateriali (IAS 38) o attività finanziarie (IAS 32).

Allineamento con NEXSTAK: Il modello NEXSTAK è intrinsecamente trasparente. L'utilizzo di stablecoin (USDC) mitiga il rischio di volatilità tipico di altre criptovalute. Inoltre, essendo un sistema non-custodial, i fondi non appaiono nel bilancio di NEXSTAK, ma rimangono di proprietà del cliente, che ha la responsabilità di una corretta rappresentazione contabile. La nostra relazione e il supporto fornito sono pensati per garantire al cliente la massima chiarezza.

1. Richiesta di Massima Trasparenza: Le autorità richiedono agli emittenti di fornire nei propri bilanci informazioni chiare e complete sulla natura, i rischi e le policy contabili adottate per le cripto-attività detenute. Viene sottolineata l'importanza di descrivere l'esposizione al rischio, anche in considerazione dell'elevata volatilità di alcuni asset.

Cosa dice la comunicazione e perché è rilevante per i clienti NEXSTAK:

Questa comunicazione, pur essendo rivolta principalmente a emittenti quotati e società che detengono cripto-attività a scopo di investimento, fornisce principi di trasparenza e corretta informativa che sono pienamente allineati con la filosofia di NEXSTAK.

Per offrire un quadro di conformità ancora più solido, è fondamentale considerare i recenti sviluppi normativi che interessano il settore delle cripto-attività. Il 6 marzo 2025, Banca d'Italia e Consob hanno emesso una comunicazione congiunta che, alla luce del nuovo Regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets), chiarisce gli obblighi di informativa di bilancio per gli emittenti e le responsabilità per le società di revisione.

G) Il Quadro Normativo Europeo e Italiano: Comunicazione Banca d'Italia/Consob del 6 marzo 2025

8. Confronto con Altri Sistemi di Investimento

Per comprendere appieno il valore di NEXSTAK, è utile confrontarlo con le alternative disponibili per la gestione della liquidità aziendale.





Sistema Tradizionale (Banca o Fondo di Investimento)

Quando un'azienda deposita liquidità in una banca o in un fondo di investimento:

- Dai i tuoi soldi alla banca/fondo: Perdi il controllo diretto
- Loro li investono come vogliono: Nessuna trasparenza sulle operazioni
- Tu spera che vadano bene: Dipendi dalle loro scelte
- Se perdono, perdi anche tu: Rischio di perdita del capitale
- Non hai controllo sui tuoi fondi: Liquidità limitata

Sistema NEXSTAK

Con NEXSTAK, invece:

- I tuoi soldi rimangono nel TUO portafoglio: Controllo totale
- Noi usiamo solo la "garanzia" dei tuoi fondi: Nessun trasferimento
- Tu mantieni sempre il controllo: Architettura non-custodial
- Non c'è rischio di perdita del capitale: Protezione tecnica assoluta
- Puoi ritirare tutto in qualsiasi momento: Liquidità immediata

Tabella Comparativa Dettagliata

Caratteristica	Banca/Fondo Tradizionale	Staking Tradizionale	NEXSTAK
Controllo dei fondi	✗ Ceduto all'intermediario	⚠ Limitato durante lock-up	✓ Sempre del cliente
Rischio di perdita capitale	⚠ Presente	⚠ Presente (slashing, volatilità)	✓ Assente
Trasparenza operazioni	✗ Limitata	⚠ Parziale	✓ Totale (blockchain)
Liquidità	⚠ Variabile	✗ Lock-up obbligatorio	✓ Immediata
Volatilità asset	⚠ Dipende dall'investimento	⚠ Alta (crypto volatili)	✓ Nulla (USDC stabile)
Rendimenti	⚠ Variabili e incerti	⚠ Variabili	✓ Da commissioni stabili
Conformità fiscale IT	✓ Sì	✗ Complessa	✓ Automatizzata
Protezione tecnica	✗ No	⚠ Parziale	✓ Smart contract

14



Quadro RW	✗ Non richiesto	✓ Obbligatorio	✗ Non richiesto
-----------	-----------------	----------------	-----------------

Confronto dei Rischi

Tipo di Investimento	Rischio di Perdita	Controllo Fondi	Trasparenza	Liquidità	Conformità Fiscale IT
NEXSTAK	✓ Zero	✓ Totale	✓ Completa	✓ Immediata	✓ Automatizzata
Banca Tradizionale	⚠ Basso	✗ Limitato	⚠ Limitata	✓ Buona	✓ Sì
Fondi di Investimento	⚠ Medio-Alto	✗ Nullo	⚠ Limitata	⚠ Limitata	✓ Sì
Trading Crypto	✗ Molto Alto	✓ Totale	⚠ Limitata	✓ Buona	⚠ Complessa
Staking Tradizionale	⚠ Medio	⚠ Limitato	⚠ Limitata	✗ Limitata	✗ Complessa

9. I Vantaggi Unici del Sistema NEXSTAK

1. Sicurezza Assoluta

- Zero rischio di perdita del capitale: Protezione tecnica garantita da smart contract
- Fondi sempre sotto il tuo controllo: Architettura non-custodial
- Tecnologia blockchain a prova di manomissione: Immutabilità e trasparenza
- Trasparenza totale di tutte le operazioni: Ogni transazione verificabile

2. Semplicità d'Uso

- Un'unica app per tutto (ZERION o simili): Interfaccia user-friendly
- Interfaccia semplice e intuitiva: Nessuna competenza tecnica avanzata richiesta
- Nessuna competenza tecnica richiesta: Accessibile a qualsiasi azienda
- Supporto completo per ogni operazione: Assistenza dedicata



3. Flessibilità Massima

- Puoi ritirare i fondi quando vuoi: Nessun vincolo temporale
- Puoi spendere con preavviso di 48 ore: Liquidità operativa garantita
- Nessun vincolo temporale obbligatorio: Nessun lock-up
- Controllo totale sui tuoi asset: Autonomia decisionale completa

4. Rendimenti Regolari

- Pagamenti ogni lunedì: Flusso di cassa prevedibile
- Guadagni derivanti da commissioni reali: Non da speculazione
- Nessuna speculazione o rischio: Modello di business solido
- Rendimenti stabili e prevedibili: Pianificazione finanziaria facilitata

Cosa Rende Unico l'Approccio NEXSTAK

Aspetto	Innovazione	Beneficio
Innovazione Tecnologica	Combiniamo la sicurezza delle istituzioni finanziarie tradizionali con i vantaggi della tecnologia blockchain	Massima sicurezza + massima trasparenza
Modello di Business Sostenibile	I guadagni derivano da commissioni reali per servizi infrastrutturali, non da speculazioni o investimenti rischiosi	Stabilità e prevedibilità dei rendimenti
Esperienza Utente Semplificata	Abbiamo reso accessibile a tutti una tecnologia che normalmente richiederebbe competenze tecniche avanzate	Accessibilità universale
Sicurezza Istituzionale	Uniamo la sicurezza delle istituzioni finanziarie tradizionali con i vantaggi della tecnologia blockchain	Protezione del capitale + innovazione
Conformità Fiscale Completa	Struttura progettata per conformità totale a Risposta	Certezza normativa e semplificazione

10. Domande e Risposte Frequenti

Per Chi Non Conosce le Criptovalute

D: "Non capisco niente di criptovalute, è troppo complicato per la nostra azienda?"

R: Assolutamente no! Il sistema NEXSTAK è stato progettato proprio per aziende che non hanno competenze tecniche specifiche. Tutto quello che dovete fare è:

1. Scaricare l'app ZERION (è gratuita)
2. Comprare USDC (dollari digitali) su una piattaforma sicura
3. Trasferire gli USDC su ZERION
4. Connettervi al sistema NEXSTAK con un clic
5. Ricevere i guadagni ogni lunedì

Il nostro team fornisce supporto completo in ogni fase del processo.

D: "Cosa sono gli USDC? Sono rischiosi come il Bitcoin?"

R: Gli USDC sono completamente diversi dal Bitcoin. Sono "stablecoin", ovvero criptovalute il cui valore è stabilmente ancorato a quello del dollaro statunitense (1 USDC = 1 USD). Non presentano la volatilità tipica di criptovalute come il Bitcoin e sono ideali per la gestione della tesoreria aziendale. Sono emessi da Circle, una società regolamentata, e ogni USDC è garantito da riserve in dollari.

D: "E se l'app ZERION sparisce o chiude?"

R: ZERION è solo un'interfaccia per visualizzare e gestire i vostri fondi. I vostri USDC sono registrati sulla blockchain, non nell'app. Anche se ZERION chiudesse (cosa molto improbabile), potreste sempre accedere ai vostri fondi attraverso altre app simili (come MetaMask, Trust Wallet, ecc.). È come avere più chiavi per la stessa cassaforte.

D: "Come facciamo a sapere che i nostri soldi sono davvero al sicuro?"



R: Potete verificarlo voi stessi! Nell'app ZERION vedrete sempre:

- I vostri USDC originali (sotto forma di token USDC.s come ricevuta del deposito)
- I guadagni che arrivano ogni lunedì
- Tutte le transazioni sulla blockchain
- Il saldo sempre aggiornato

Inoltre, potete consultare la blockchain pubblica in qualsiasi momento per verificare che i vostri fondi siano esattamente dove devono essere.

Sulla Sicurezza e i Rischi

D: "È davvero a rischio zero? Cosa succede se NEXSTAK fallisce?"

R: Sì, è a rischio zero per il capitale. Poiché i fondi rimangono nel vostro wallet (sistema non-custodial), questi resterebbero di vostra proprietà e accessibili anche in caso di problemi di NEXSTAK. Il rischio operativo è mitigato dagli smart contract che impediscono perdite. Anche se NEXSTAK cessasse le attività, voi manterreste il pieno controllo e la piena proprietà dei vostri USDC.

D: "Quali sono i rischi? È possibile perdere il capitale?"

R: Il rischio di perdita del capitale è azzerato dal design del sistema. Il vostro capitale non viene mai investito in attività speculative. Lo smart contract che governa le operazioni impedisce tecnicamente l'uso dei fondi presi a prestito per attività rischiose. Il rendimento deriva unicamente da commissioni operative. I vostri USDC rimangono sempre nel vostro wallet e non vengono mai spostati o ceduti.

D: "Qual è la differenza tra questo e altri tipi di staking?"

R: Lo staking tradizionale spesso comporta il blocco di criptovalute volatili (come Ethereum) per validare una rete blockchain, con rischi legati alle fluttuazioni di prezzo e a penalità tecniche (slashing) in caso di errori di validazione. Il modello NEXSTAK non ha nulla a che vedere con la validazione di una rete; usa i vostri fondi stabili (USDC) solo come garanzia per un'attività commerciale a zero rischio. Non c'è volatilità, non c'è slashing, non c'è esposizione al mercato.





Sugli Aspetti Operativi

D: "Ci sono periodi di vincolo (lock-up)?"

R: No. Il sistema NEXSTAK garantisce la massima flessibilità. È possibile ritirare i fondi istantaneamente in qualsiasi momento. Per esigenze di spesa operative è richiesto un preavviso di 48 ore per garantire la liquidità, ma non esistono periodi di lock-up obbligatori come in molte altre piattaforme di staking.

D: "Dobbiamo fare il KYC con NEXSTAK?"

R: No. Il processo di KYC (Know Your Customer) viene completato sull'exchange di vostra scelta (es. Coinbase, Binance, Kraken) al momento dell'acquisto degli USDC. Questo garantisce la conformità alle normative antiriciclaggio a monte del nostro servizio. NEXSTAK non richiede un ulteriore processo di KYC.

D: "Come funziona l'onboarding? È complicato?"

R: L'onboarding è molto semplice e guidato. Il nostro team vi assiste in ogni fase:

6. Preparazione (1 giorno): Scaricate l'app ZERION e vi registrate su un exchange regolamentato
7. Acquisto USDC (1 giorno): Acquistate USDC sull'exchange e li trasferite su ZERION
8. Attivazione (5 minuti): Vi connettete alla piattaforma NEXSTAK con un clic
9. Monitoraggio (automatico): Controllate i guadagni ogni lunedì

Sugli Aspetti Fiscali

D: "Come funziona la tassazione? Dobbiamo dichiarare qualcosa?"

R: L'anno successivo all'effettivo incasso dei rendimenti bisogna dichiararli compilando il quadro RT ed il quadro RW della dichiarazione dei redditi (persone fisiche), mentre per le società bisogna dichiararli compilando il Quadro RF della dichiarazione dei redditi ed la stessa è esente dal Quadro RW.

Per entrambi le valute virtuali non sono oggetto di tassazione ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).

D: "Il 26% di tassazione è competitivo?"





R: Sì. Il 26% è l'aliquota standard per i redditi di capitale in Italia. È la stessa aliquota applicata ai rendimenti di conti deposito, obbligazioni, fondi comuni, ecc. Inoltre, non dovete pagare IVAFE (che invece si applicherebbe a conti esteri).

D: "Cosa succede se l'Agenzia delle Entrate cambia idea?"

R: L'Interpello 433/2022 e la Risposta 788/2021 rappresentano risposte ufficiali dell'Agenzia delle Entrate a quesiti specifici. Questo tipo di documenti ha valore di prassi amministrativa e fornisce certezza interpretativa. Inoltre, la struttura di NEXSTAK è progettata per adattarsi a eventuali evoluzioni normative, garantendo sempre la piena conformità. Avere due documenti ufficiali che coprono sia il trading che lo staking fornisce un quadro normativo molto solido.

Sui Rendimenti

D: "Quali sono i rendimenti previsti?"

R: I rendimenti sono da concordare in base al volume di USDC depositato e alle condizioni di mercato. NEXSTAK genera commissioni da attività operative, e una parte di queste commissioni viene distribuita ai clienti. I rendimenti sono stabili perché derivano da un'attività operativa, non da speculazione. Contattateci per discutere i rendimenti specifici per la vostra azienda.

D: "I rendimenti sono garantiti?"

R: I rendimenti derivano dalle commissioni generate dall'attività operativa di NEXSTAK. Sebbene non possiamo garantire un rendimento fisso (in quanto dipende dal volume di transazioni), il modello di business è solido e prevedibile. Ciò che è garantito al 100% è che il vostro capitale non sarà mai a rischio.

D: "Come vengono pagati i rendimenti?"

R: I rendimenti vengono accreditati direttamente sul vostro wallet ogni lunedì. Ricevete USDC aggiuntivi che si sommano al vostro deposito originale. Potete scegliere di reinvestirli (compounding) o di ritirarli.

Sui Requisiti

D: "Qual è il deposito minimo richiesto?"





R: I requisiti minimi di investimento sono da concordare in base alle esigenze della vostra azienda e alla capacità operativa di NEXSTAK. Contattateci per discutere le condizioni specifiche.

D: "Ci sono commissioni nascoste?"

R: No. L'unica "commissione" è la percentuale di rendimento che NEXSTAK trattiene per fornire il servizio. Questa percentuale è concordata in anticipo e trasparente. Non ci sono costi di ingresso, di uscita, di gestione o altre commissioni nascoste.

11. Come Iniziare

Passi Successivi per le Aziende Interessate

Se la vostra azienda è interessata a utilizzare NEXSTAK per generare rendimenti passivi sulla liquidità, ecco i passi da seguire:

Fase 1: Preparazione (1 giorno)

10. Scaricate l'app ZERION dal vostro app store o Google Play Store. ZERION è un wallet non-custodial user-friendly che vi permette di gestire i vostri USDC in modo sicuro.
11. Registratevi su una piattaforma exchange regolamentata come Coinbase, Binance, Kraken o altre piattaforme autorizzate. Scegliete un exchange che opera legalmente in Italia o nell'Unione Europea.
12. Completate la verifica dell'identità (KYC) richiesta dall'exchange. Questa è una procedura standard per la conformità alle normative antiriciclaggio.

Fase 2: Acquisto USDC (1 giorno)

13. Acquistate USDC sulla piattaforma scelta. Potete acquistare USDC con euro tramite bonifico bancario o carta di credito, a seconda delle opzioni offerte dall'exchange.
14. Verificate che siano USDC ERC20 (standard Ethereum). Questo è importante per la compatibilità con la piattaforma NEXSTAK.
15. Trasferite gli USDC su ZERION. L'exchange vi fornirà le istruzioni per effettuare il trasferimento al vostro wallet ZERION.

Fase 3: Attivazione Sistema (5 minuti)

16. Aprite ZERION e verificate che i vostri USDC siano stati ricevuti correttamente.





17. Cercate e connettetevi a NEXSTAK. Il nostro team vi fornirà le istruzioni specifiche per connettere il vostro wallet alla piattaforma NEXSTAK.
18. Autorizzate la connessione con un clic. Il sistema è ora attivo e i vostri USDC iniziano a generare rendimenti.

Fase 4: Monitoraggio (Automatico)

19. Controllate i vostri guadagni ogni lunedì. I rendimenti vengono accreditati automaticamente sul vostro wallet.
20. Monitorate il saldo su ZERION. Potete vedere in tempo reale il vostro deposito originale e i rendimenti accumulati.
21. Verificate le transazioni sulla blockchain. Ogni operazione è trasparente e verificabile.

Contatti

Per discutere le condizioni specifiche per la vostra azienda, per concordare i rendimenti e i requisiti minimi di investimento, o per ricevere assistenza nell'onboarding, contattateci.

Il nostro team è a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e per guidarvi in ogni fase del processo.

Conclusione

Ci impegniamo a mantenere sempre la massima trasparenza e sicurezza. Il nostro modello di business si basa sulla fiducia e sulla soddisfazione dei clienti. Guadagniamo solo se voi guadagnate, e questo allineamento di interessi è la migliore garanzia che possiamo offrirvi.

La Differenza Fondamentale

Mentre altri vi chiedono di fidarvi e sperare, noi vi offriamo un sistema dove la fiducia non è necessaria perché la sicurezza è garantita dalla tecnologia stessa. E mentre altri sistemi di staking creano complessità fiscale, NEXSTAK offre la massima semplificazione grazie alla conformità automatica alla normativa italiana.





Allegati/Riferimenti

[1] Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 788 del 24 novembre 2021, Detenzione di valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi private - obblighi di monitoraggio.

[2] Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 433 del 24 agosto 2022, Tassazione dei redditi derivanti dall'attività di staking di cripto-valute.

[3] Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 437 del 26 agosto 2022, Tassazione dei redditi derivanti dall'attività di staking di cripto-valute.



Risposta n. 788/2021

OGGETTO: Detenzione di valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi private- obblighi di monitoraggio

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante, persona fisica residente in Italia, pone un quesito in merito al trattamento fiscale delle *valute virtuali* detenute, in alcuni *digital wallet*, per un lungo periodo di tempo (superiore a cinque anni), senza che le stesse siano cedute o convertite in euro (cd. "*strategia di detenzione in holding*").

Con documentazione integrativa del 24 agosto 2021, l'Istante ha chiarito che le *valute virtuali* sono state acquistate a titolo oneroso, che per la "*strategia di detenzione in holding*" non è riconosciuto alcun compenso e che alcune *valute virtuali* sono detenute su *wallet* presso un *exchange* estero mentre altre sono in un "*hardware wallet*" e in un "*desktop wallet*" con disponibilità diretta di chiave privata.

L'Istante ha, altresì, chiarito che nel periodo di imposta 2020 non ha prelevato né convertito le valute virtuali detenute.

Ciò posto, l'Istante chiede se la "*strategia di detenzione in holding*" determini un risultato di "*gestione*" fiscalmente rilevante in sede di dichiarazione annuale dei

redditi. L'Istante, inoltre, chiede chiarimenti in merito all'obbligo di compilazione del quadro RW nei casi in cui si detenga direttamente la chiave privata

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In ordine al primo quesito l'Istante ritiene che la mera detenzione di valute virtuali in un *digital wallet*, per un lungo periodo di tempo e senza che le stesse siano cedute o convertite in euro, non dia luogo al realizzo di redditi.

Al contrario, ritiene che la cessione a titolo oneroso delle stesse possa determinare l'emersione di una plusvalenza soggetta ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Pertanto, in relazione alle *valute virtuali* detenute nel periodo d'imposta 2020, l'Istante ritiene di non essere obbligata alla compilazione del quadro RT del Modello Redditi PF 2021 e al pagamento dell'imposta sostitutiva.

Con riferimento al secondo quesito, l'Istante ritiene che, in relazione alle *valute virtuali* per le quali abbia la disponibilità della chiave privata del *wallet*, non sia obbligata ad ottemperare all'obbligo di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, ovvero all'obbligo di compilazione del quadro RW.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il trattamento fiscale applicabile alla detenzione di valute virtuali in capo a persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di arte, professione o impresa, è stato oggetto di chiarimenti nella risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E, con particolare riferimento ai *bitcoin*. Con tale documento è stato precisato che la moneta "*virtuale*" è utilizzata come "*moneta*" alternativa a quella tradizionale avente corso legale ed emessa

dall'Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori che decidono di utilizzarla.

Tecnicamente, le "*valute virtuali*" sono stringhe di codici digitali opportunamente criptati, generati in via informatica mediante complessi algoritmi matematici. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso applicazioni software specifiche. Pertanto, tali "*valute*" hanno natura esclusivamente "*digitale*" essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio pc e smartphone) e sono conservate, generalmente, in "portafogli elettronici" (c.d. *wallet*). I *wallet* sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologia del mezzo di conservazione (i.e. *paper, hardware, desktop, mobile, web*), sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi (i.e. *hot wallet e cold wallet*) e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente (*custodial/non custodial wallet*).

In sostanza, i *wallet* consistono in una coppia di chiavi crittografiche di cui:

- (i) la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;
- (ii) la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.

Il mercato delle *valute virtuali* è un mercato estremamente volatile che presenta, quindi, forti oscillazioni al rialzo o al ribasso. Approfittando di tale volatilità può essere realizzata un'attività speculativa a breve termine.

Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative alle *valute virtuali*, come precisato nella citata risoluzione n. 72/E del 2016, in assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle stesse, la sentenza della Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

Più precisamente, secondo i giudici europei, tali operazioni rientrano tra le operazioni "*relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio*" di cui

all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE.

Alla luce di quanto precede si ritiene che, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in *valuta virtuale* si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) costituiscono redditi diversi di natura finanziaria *«le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente»*.

Ai sensi del comma 1-ter) del medesimo articolo 67 *«Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (Ndr 51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui»*.

Conseguentemente, le cessioni a termine di *valute virtuali* rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a pronti generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l'ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (*wallet*), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter. Agli effetti di quest'ultima disposizione, il prelievo dai *wallet* è equiparato ad una cessione a titolo oneroso.

Per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo scambio contestuale di una valuta contro una valuta differente.

Il valore in euro della giacenza media in *valuta virtuale* va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165). Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.

Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la *valuta virtuale* e l'euro all'inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la *valuta virtuale* o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.

Detta giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei *wallet* detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei *wallet* (*paper, hardware, desktop, mobile, web*).

Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque, verificare se la conversione di una data *valuta virtuale* con altra *valuta virtuale* (oppure da *valute virtuali* in euro o altra valuta avente corso legale) avviene per effetto di una cessione a termine oppure in caso di cessione a pronti o di prelievo se la giacenza media dei *wallet* abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta.

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 67, comma 1-*bis*, del Tuir ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze, si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente; per determinare la plusvalenza conseguente a prelievi da *wallet*, che abbiano superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto considerando cedute per prime le valute acquisite in data più recente.

Il reddito, se percepito da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività

d'impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997, attualmente prevista nella misura del 26 per cento.

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

Nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) è stato precisato che il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Pertanto, con riferimento alla detenzione di *valute virtuali* da parte dei predetti soggetti, si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Con riferimento specifico al periodo di imposta 2020, secondo le istruzioni per la compilazione del Quadro RW, approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021, va indicato nella colonna 3 "*codice individuazione bene*" il codice 14 (*Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali*), senza compilare la colonna 4 "*Codice Paese estero*".

Con la sentenza 27 gennaio 2020, n. 1077, il TAR del Lazio si è pronunciato a favore della linea interpretativa adottata dall'Agenzia delle entrate, ribadendo che i soggetti titolari di *valute virtuali* sono obbligati a indicare tali valute nel quadro RW del Modello Redditi - Persone Fisiche.

Ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di *valuta virtuale* vendute in corso

d'anno.

Da ultimo, si precisa che le *valute virtuali* non sono soggette all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie prospettata, relativamente al periodo di imposta 2020, si ritiene che l'Istante avendo detenuto le *valute virtuali* nei *wallet* senza porre in essere operazioni rilevanti fiscalmente ai sensi dell'articolo 67 del Tuir, non sia tenuta alla compilazione del quadro RT del Modello Redditi PF 2021.

Resta inteso, per il futuro, che al verificarsi di detti presupposti impositivi l'Istante dovrà porre in essere i relativi adempimenti fiscali.

Con riferimento al secondo quesito, si ritiene che per tutte le valute virtuali detenute dall'Istante, vale a dire anche per quelle di cui detenga direttamente la chiave privata, sussista l'obbligo di monitoraggio fiscale di cui al d.l. n. 167 del 1990 e conseguentemente, l'Istante sia tenuta alla compilazione del Quadro RW, del Modello Redditi PF 2021, secondo le indicazioni sopra riportate e meglio specificate nelle istruzioni allegate al medesimo Modello.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)

Risposta n. 433/2022

OGGETTO: Tassazione dei redditi derivanti dall'attività di staking di cripto-valute.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* ha aperto un conto online (c.d. *wallet*) per la gestione di cripto-valute presso una piattaforma gestita da una Società italiana, la quale offre servizi di compravendita/gestione (c.d. exchange) e servizi di *staking* su cripto-valute.

Attraverso la piattaforma, accessibile tramite un sito web o un *app*, l'*Istante* può acquistare, vendere, trasferire, ricevere cripto-valute contro euro, altre cripto-valute o *token*, pagando una commissione variabile alla Società per i servizi resi.

Per quanto riguarda lo "*staking*", l'*Istante* rappresenta che «*questo è essenzialmente il processo utilizzato dalla blockchain delle criptovalute per raggiungere il consenso distribuito sulla generazione di un nuovo blocco attraverso il meccanismo di "PoS" (Proof-of- Stake), vale a dire un meccanismo algoritmico e crittografico che ricomprende tutte le operazioni informatiche volte a verificare la correttezza dei dati e, quindi, a registrare gli stessi nella relativa blockchain*».

L'*Istante* intende partecipare alla produzione e alla validazione di nuovi blocchi

proposti da altri validatori, utilizzando le proprie cripto-valute come *stake*; a tal fine, la piattaforma pone sulle stesse un "*vincolo di indisponibilità*" per il tempo necessario alla produzione e alla convalida dei blocchi della relativa *blockchain*.

Nel periodo di durata del "*vincolo di indisponibilità*", le cripto-valute rimangono depositate sul proprio *wallet* e la produzione/convalida di nuovi blocchi comporta una remunerazione in cripto-valute determinata dalla stessa *blockchain*.

In sostanza, per il tramite della Società che gestisce la piattaforma informatica necessaria per la produzione e la validazione dei nuovi blocchi, l'*Istante* riceve dalla stessa *blockchain* un premio in cripto-valute; tale corrispettivo viene decurtato di una percentuale che la piattaforma trattiene per le attività di validazione e per la messa a disposizione di tutta l'infrastruttura informatica (*hardware* e *software*) necessaria per effettuare lo *staking* e per semplificare l'interazione con la *blockchain*.

Ciò posto, l'*Istante* chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale dei redditi derivanti dalle descritte operazioni.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che alle operazioni di conversione di cripto-valuta sia corretto applicare i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto le valute tradizionali e, pertanto, alle cessioni a pronti di cripto-valute ritiene applicabile il combinato disposto dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) e comma 1-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 novembre 1986, n. 917 (Tuir).

Conseguentemente, l'*Istante* intende indicare nel quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche le plusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso delle cripto-valute e applicare l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

Ai fini del calcolo della plusvalenza, l'*Istante* ritiene di dover confrontare il controvalore in euro della cripto-valuta ceduta con il costo di acquisto della stessa,

considerando cedute per prime le cripto-valute acquisite in data più recente (LIFO).

Con riferimento all'eventuale reddito derivante dall'attività *staking*, l'*Istante* ritiene che la cripto-valuta ricevuta costituisca «una forma di remunerazione corrisposta dalla blockchain in considerazione dell'esecuzione delle operazioni di validazione/convalida necessarie per la generazione di nuovi blocchi» e non abbia, invece, natura finanziaria.

A parere dell'*Istante*, infatti, i rischi connessi a tale operazione sarebbero comuni a qualsiasi altra operazione comportante la creazione di un "vincolo di indisponibilità" temporanea su beni, ad esempio attraverso l'assunzione di un obbligo di non alienazione, e conseguentemente le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalla *blockchain* sarebbero da configurarsi come un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir, relativamente all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, da riportare nel quadro RL del Modello Redditi Persone Fisiche al netto dell'importo trattenuto a titolo di commissione da parte della Società che gestisce la piattaforma e detraendo eventuali ritenute di acconto da questa applicate.

Infine, l'*Istante* ritiene che non sussistano obblighi di monitoraggio fiscale dal momento che la chiave privata legata alla detenzione delle cripto-valute è nella piena disponibilità della Società italiana che gestisce la piattaforma informatica e lo stesso *Istante* è titolare di un mero diritto di credito vantato nei confronti di una Società italiana e non di un asset patrimoniale e/o finanziario di natura estera e che le cripto-valute dallo stesso possedute non sono soggette all'Imposta sul Valore delle Attività detenute all'Estero (IVAFE).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento al trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti dalla detenzione di valute virtuali (o cripto-valute) in capo a persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di arte, professione o impresa, sono stati forniti chiarimenti con la

risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E e nella risposta n. 788 del 24 novembre 2021, i cui contenuti sono applicabili anche nel caso in esame.

In particolare, in merito alle modalità di determinazione dei redditi diversi e agli adempimenti dichiarativi da parte della persona fisica (compilazione dei quadri RT e RW) si rinvia a quanto già chiarito nella citata risposta n. 788 del 2021.

Per quanto concerne, la remunerazione derivante dalla attività di "*staking*", ovvero del compenso in cripto-valute corrisposto all'*Istante* a fronte del "*vincolo di disponibilità*" delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, si ritiene applicabile quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera *h*), del Tuir.

Tale norma, in particolare, dispone che costituiscono redditi di capitale «*gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto*».

Si tratta di una disposizione che ha una funzione di chiusura della categoria dei redditi di capitale, introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 al fine di ricondurre a tale categoria reddituale tutti i redditi derivanti dall'impiego del capitale.

Pertanto, sono inquadrabili tra i redditi di capitale sulla base di tale fattispecie impositiva non soltanto i redditi che siano determinati o predeterminabili, ma anche quelli variabili in quanto la relativa misura non sia collegata a parametri prefissati.

Come chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l'esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito.

Conseguentemente, possono essere attratti ad imposizione sulla base di tale disposizione non soltanto quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come

frutti civili ai sensi dell'articolo 820 del codice civile e cioè quei proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale, ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale.

Alla luce di quanto precede, si ritiene, che le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell'attività d'impresa, per l'attività di *staking* siano soggette ad imposizione ai sensi della citata lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir e, pertanto, se accreditate nel *wallet* da una Società italiana, quest'ultima è tenuta all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Conseguentemente, tali remunerazioni non dovranno essere indicate nel Modello Redditi della persona fisica in quanto la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

Nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) è stato precisato che il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Nel caso in esame, tenuto conto che il contribuente detiene il *wallet* presso una Società italiana non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né tanto meno al pagamento dell'IVAFE.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)

Comunicazione Banca d'Italia/Consob del 6 marzo 2025

Oggetto: Cripto-attività e informativa di bilancio - Comunicazione congiunta agli emittenti¹ e alle società di revisione legale e ai revisori legali con incarichi sui bilanci degli enti di interesse pubblico (EIP) e degli enti sottoposti a regime intermedio (ESRI)

1. Premessa

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) è stato completato il quadro normativo applicabile alle cripto-attività nell'Unione Europea, avviato nel 2020 con la pubblicazione da parte della Commissione Europea del *Digital Finance Package*.

In particolare, il MiCAR introduce nell'Unione Europea una disciplina armonizzata ad hoc per l'emissione, l'offerta al pubblico e la prestazione di servizi aventi ad oggetto cripto-attività non riconducibili a strumenti già regolati da altri atti legislativi dell'Unione Europea².

Sebbene il MiCAR intenda garantire maggiore stabilità e trasparenza nel mercato delle cripto-attività, molti rischi permangono per coloro che investono in esse. Al riguardo, l'ESMA in data 13 dicembre 2024 ha richiamato l'attenzione degli investitori sul carattere altamente speculativo e volatile delle cripto-attività. Il richiamo ESMA trae spunto dal crescente interesse verso le cripto-attività osservato sul mercato³.

In relazione a quanto precede, con il presente documento Banca d'Italia e Consob, nel rispetto delle relative prerogative, comunicano agli emittenti che acquistano cripto-attività di fornire nei propri bilanci informazioni utili per comprendere gli effetti di tali attività sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ove rilevanti.

Appare, altresì, opportuno estendere la comunicazione alle società di revisione e ai revisori legali segnalando le peculiarità e i rischi connessi allo svolgimento di incarichi su società che detengono cripto-attività.

¹ Emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'art. 1, c.1, w-quarter del D. Lgs. N. 58/98 ("TUF") ed emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione ("MTF") soggetti al Regolamento UE n. 596/2014 ("MAR").

² Ai fini della qualificazione giuridica delle cripto-attività ed in particolare della distinzione tra cripto-attività rientranti nell'ambito di applicazione del MiCAR e cripto-attività rientranti nella definizione di strumento finanziario di cui all'articolo 4(1)(15) della Direttiva 2014/65/UE, l'art.2(5) del MiCAR dà mandato all'ESMA di elaborare orientamenti sulle condizioni ed i criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari. Il relativo *Final Report* del 17 dicembre 2024 è reperibile all'indirizzo <https://www.esma.europa.eu/document/final-report-guidelines-conditions-and-criteria-qualification-crypto-assets-financial>.

³ Cfr. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/ESMA35-1872330276-1971_Warning_on_crypto-assets.pdf.

2. Informazioni nei bilanci degli emittenti

2.1 Cripto-valute

L'*International Financial Reporting Standard Interpretations Committee* (di seguito "IFRS IC"), nell'*Agenda Decision* del giugno 2019 "*Holdings of Cryptocurrencies*", ha concluso che valute digitali o virtuali registrate su un registro distribuito che utilizza la crittografia per la sicurezza, non emesse da un'autorità giurisdizionale o da un'altra parte e che non danno luogo a un contratto tra il titolare e un'altra parte (di seguito "cripto-valute"), hanno natura di attività immateriali ai sensi del principio contabile IAS 38. L'IFRS IC sottolinea che le cripto-valute se possedute per la vendita nel normale svolgimento dell'attività rientrano nell'ambito di applicazione del principio contabile IAS 2 relativo alle rimanenze altrimenti sono contabilizzate ai sensi del principio IAS 38.

Al riguardo, si richiede agli emittenti di valutare se le cripto-attività detenute ricadono nella classificazione di cripto-valute disciplinate dall'IFRS IC e di seguire le indicazioni fornite nella sopra richiamata *Agenda Decision*⁴.

Particolare cautela deve essere posta alla valorizzazione in bilancio delle suindicate cripto-valute alla luce del carattere altamente speculativo e volatile, con prezzi, in alcuni casi, soggetti a fluttuazioni improvvise ed estreme. Laddove rilevanti in termini quantitativi o qualitativi, gli emittenti dovranno fornire informazioni utili agli investitori per comprendere la natura e i rischi connessi agli acquisti di tali attività nonché le informazioni rilevanti sulle *policy* contabili adottate⁵.

Al riguardo, se l'operatività in cripto-valute è rilevante, si richiamano gli emittenti a fornire in bilancio informazioni specifiche in merito all'approccio valutativo adottato nel rispetto di quanto indicato dal principio IAS 2; nel caso in cui non sussistano le condizioni per applicare lo IAS 2 e si applichi lo IAS 38, scegliendo di adottare il modello di rideterminazione del valore, si richiamano gli emittenti a fornire informazioni rilevanti sulle valutazioni svolte per concludere che si è in presenza di un mercato attivo⁶.

Le disposizioni sulle informazioni integrative in materia di valutazione del *fair value*, contenute nel principio IFRS 13, prevedono che siano fornite informazioni tali da aiutare gli utilizzatori del bilancio a valutare le tecniche di valutazione e gli *input* utilizzati per elaborare tali valutazioni⁷. In proposito, gli emittenti valutano di indicare in bilancio le fonti e ogni ulteriore informazione che possa essere rilevante per l'utilizzatore del bilancio per comprendere le specifiche modalità con cui sono determinati i *fair value* delle cripto-valute ai fini delle valutazioni di bilancio⁸. Si richiamano gli emittenti a fornire informazioni anche sulle modalità di determinazione dei costi di vendita, se rilevanti ai fini delle valutazioni di bilancio.

⁴ Cfr. <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/agenda-decisions/2019/holdings-of-cryptocurrencies-june-2019.pdf>.

⁵ Cfr. IAS 1, paragrafi 112, 117-117C, 122 e IAS 2, paragrafo 36, lettera a).

⁶ Nel caso in cui l'emittente applichi il criterio del costo – ai sensi dello IAS 38 – particolare attenzione deve essere posta alle valutazioni sulla presenza di segnali che possano evidenziare eventuali perdite di valore e alle informazioni integrative richieste dal principio IAS 36.

⁷ Cfr. IFRS 13, paragrafi 91 e ss.

⁸ Ad esempio, nel caso in cui l'emittente concluda che una cripto-valuta è scambiata in diversi mercati attivi, il mercato principale a cui l'emittente può accedere.

La volatilità che caratterizza i mercati delle cripto-valute richiede un'accurata informativa, ai sensi del principio contabile IAS 10, nell'ambito dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Al riguardo, si sottolinea quanto evidenziato dall'IFRS IC nella sopra menzionata *Agenda Decision*, secondo cui chi detiene cripto-valute dovrà, ad esempio, valutare se cambiamenti nel *fair value* delle cripto-valute in bilancio dopo la chiusura dell'esercizio siano rilevanti al punto che non fornirne informativa possa influenzare le decisioni economiche dei lettori del bilancio.

2.2 Cripto-attività diverse da quelle considerate al paragrafo 2.1

La disciplina MiCAR ha introdotto regole che potrebbero ulteriormente sviluppare i mercati delle cripto-attività e l'acquisto delle stesse da parte degli emittenti quotati. Tuttavia, a differenza delle cripto-valute, che, allo stato, trovano un inquadramento in base all'*Agenda Decision* dell'IFRS IC del giugno 2019, l'ampio novero di cripto-attività riconducibili alle categorie MiCAR, non rende agevole in linea di principio disporre di un quadro di riferimento per un'unica classificazione contabile nell'ambito dei principi IAS/IFRS⁹. Ne andranno quindi verificate le specifiche caratteristiche per individuarne il corretto trattamento contabile e, ove rilevante, ne andrà fornita adeguata informativa in bilancio unitamente alla natura e ai rischi che ne potrebbero derivare per la situazione economica e patrimoniale dell'emittente. Si chiede agli emittenti di fornire informazioni rilevanti sulle assunzioni operate per la determinazione dei relativi valori di bilancio¹⁰.

La rappresentazione in bilancio dovrà essere soggetta a un'attenta analisi delle caratteristiche dell'attività e dell'inquadramento nell'ambito delle definizioni previste dai principi contabili IAS/IFRS. Laddove, ad esempio, si concluda che l'attività rientri nella definizione di attività finanziaria dello IAS 32¹¹, si chiede agli emittenti di fornire le informazioni integrative richieste dal principio IFRS 7.

* * *

Considerato, infine, che le cripto-attività fanno parte di un ecosistema nuovo e in rapida evoluzione, si chiede agli emittenti di **fornire in bilancio ogni ulteriore informazione rilevante per analizzare e valutare l'esposizione e il rischio associato a significative posizioni in cripto-attività**, anche indirettamente detenute (ad esempio per il tramite di società partecipate)¹².

Per gli emittenti titoli negoziati su un MTF che non applicano i principi contabili internazionali, i contenuti sopra indicati si intendono richiamati, ove compatibili.

⁹ Ulteriori categorie di cripto-attività rispetto alle cripto-valute sono, tra l'altro, elencate dall'*European Financial Reporting Advisory Group* nel documento "*Recommendations and Feedback Statement – EFRAG Discussion Paper on accounting for crypto-assets (liabilities)*" pubblicato ad aprile 2022.

¹⁰ Cfr. IAS 1, paragrafi 125 e 129.

¹¹ Cfr. IAS 32, paragrafo 11.

¹² Ai sensi del principio IAS 1, paragrafo 31, "*L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri eventi e circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità*".

3. Informazioni in continua

I **comunicati stampa**, diffusi ai sensi dell'art. 17, par. 1 del MAR e dell'art. 78-bis del Regolamento Emittenti della Consob da parte degli emittenti di cui ai paragrafi precedenti, relativi all'approvazione delle rendicontazioni contabili, riportano le informazioni sopra indicate nell'ipotesi in cui le stesse siano considerate rilevanti in ragione della significatività del valore delle crypto-attività detenute rispetto al totale attivo e tenuto anche conto dell'elevata volatilità che caratterizza la loro valorizzazione in bilancio.

I comunicati diffusi ai sensi dell'art. 17, par. 1 del MAR relativi all'acquisto o alla sottoscrizione di crypto-attività riportano ogni informazione utile ai fini della valutazione del pubblico, inclusi dettagli in merito alle caratteristiche delle medesime crypto-attività e alle motivazioni del relativo acquisto/sottoscrizione.

4. Attività di revisione

Nel richiamo di attenzione n. 6/22, pubblicato il 20 dicembre 2022, la Consob ha già evidenziato gli elevati rischi connessi al settore delle crypto-attività, tenuto conto delle potenziali responsabilità che derivano dallo svolgimento di incarichi professionali su soggetti che operano in tale settore.

La sempre maggiore diffusione del fenomeno impone di ritornare su tali temi, invitando le società di revisione e i revisori legali a porre particolare attenzione, anche sulla base di quanto previsto dal principio internazionale sulla gestione della qualità ISQM (Italia) 1, nella valutazione e nella gestione dei rischi sia nella fase di accettazione che nello svolgimento di incarichi di revisione legale sui bilanci di società che abbiano effettuato ovvero, per quanto a conoscenza dei revisori, intendano effettuare investimenti in crypto-attività.

L'evoluzione del contesto regolamentare e delle tecnologie, la comprensione delle caratteristiche delle diverse crypto-attività e le difficoltà nel distinguerle dagli strumenti finanziari, l'individuazione da parte del *management* di scelte di investimento consapevoli e di adeguati presidi di controllo interno, la disciplina contrattuale dei rapporti con i *service provider* e l'affidabilità dei meccanismi di custodia delle crypto-attività devono rappresentare **aspetti di particolare attenzione per i revisori nella valutazione dei rischi dell'incarico e nella individuazione delle procedure di revisione da pianificare per dare adeguate risposte di *audit* a tali rischi.**

Data la complessità associata alla tecnologia sottostante le crypto-attività e la volatilità delle stesse, risulta infatti rilevante per i revisori acquisire informazioni sulla presenza, nell'ambito dell'impresa, di capacità e competenze per un'adeguata gestione dei rischi relativi all'operatività in tale settore, inclusi quelli connessi con i sistemi informatici.

Considerate le difficoltà di identificare le controparti delle transazioni, è opportuno svolgere appropriate valutazioni in merito all'integrità del cliente¹³, tenuto conto dell'elevato rischio di esposizione a comportamenti fraudolenti e di attività illegali connesso a tale operatività¹⁴.

Risulta inoltre necessario approfondire la conoscenza del modello di *business* che caratterizza le scelte di investimento dell'impresa¹⁵, con particolare riferimento alla natura, alle caratteristiche e alla

¹³ Cfr. ISQM (Italia) 1, par. 30 (a) (i) e par. A68.

¹⁴ Cfr. ISA (Italia) 240, par. 11.

¹⁵ Cfr. ISA (Italia) 315, par. 19 (a).

significatività delle cripto-attività in portafoglio, nonché alla frequenza, ai volumi e ai valori delle transazioni, anche al fine di verificare il corretto trattamento contabile applicabile alle differenti fattispecie.

La comprensione della natura e delle caratteristiche delle cripto-attività rileva anche al fine di verificare la corretta classificazione giuridica delle medesime sulla base della normativa applicabile, anche tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'ESMA nel dicembre 2024. È altresì opportuna un'adeguata comprensione dei processi decisionali e delle soluzioni tecnologiche alla base dell'operatività (ad esempio piattaforme di negoziazione utilizzate per eseguire le transazioni, modalità ed eventuale ricorso a terze parti per la custodia delle cripto-attività, rapporti contrattuali con i *service provider*, sistema di monitoraggio e *reporting*) nonché del sistema di controllo interno dell'impresa, incluso l'ambiente IT¹⁶.

Tali aspetti dovrebbero essere considerati sin dalla fase di accettazione di nuovi incarichi e, per gli incarichi in corso, durante tutto il periodo di svolgimento dei lavori di revisione laddove la pianificazione e la messa in atto di nuove politiche di investimento da parte dell'impresa lo richiedano.

Si richiede inoltre alle società di revisione di valutare la capacità di svolgere l'incarico in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili¹⁷. Al riguardo, riveste particolare importanza la valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili, sia in termini di risorse umane e intellettuali che di risorse tecnologiche (ad es. strumenti per estrarre e riconciliare le informazioni dalla *blockchain*) al fine di garantire un adeguato *standard* qualitativo del lavoro di revisione¹⁸.

Sebbene tutti i settori siano soggetti a cambiamenti, il settore delle cripto-attività è, in particolare, soggetto a rapida evoluzione e i revisori possono essere chiamati ad adeguare velocemente capacità e competenze alle novità normative, contabili e tecnologiche. I revisori devono quindi garantire che i membri dei *team* di revisione possiedano adeguate competenze, ricorrendo ove necessario a specialisti o ad esperti del settore. Andranno inoltre implementate metodologie, guide operative e specifiche iniziative di formazione al fine di supportare il personale professionale sulle tematiche di contabilità e di revisione nel settore delle cripto-attività.

Nello svolgimento degli incarichi è inoltre necessario che i revisori prestino particolare attenzione - nelle attività di identificazione e valutazione dei rischi nonché nello svolgimento delle procedure pianificate in risposta agli stessi - alla verifica delle asserzioni relative all'esistenza, alla proprietà e ai diritti, nonché alla valutazione e alla *disclosure* in bilancio delle cripto-attività¹⁹. Al riguardo, si sottolinea l'importanza di intrattenere su tali tematiche un confronto costante con i responsabili dell'attività di *governance* delle società sottoposte a revisione.

¹⁶ Cfr. ISA (Italia) 315, par. 21.

¹⁷ Cfr. ISQM (Italia) 1, par. 30 (a) (ii).

¹⁸ Cfr. ISQM (Italia) 1, par. 32.

¹⁹ Cfr. ISA (Italia) 330, par. 6 e ISA (Italia) 500 par. 6.

5. Profili antiriciclaggio

Nel citato richiamo di attenzione n. 6/22, pubblicato il 20 dicembre 2022, in considerazione dell'elevato rischio di riciclaggio connesso alle attività e ai servizi aventi ad oggetto cripto-attività, i revisori sono stati invitati ad osservare particolare cautela nell'adempimento degli obblighi di determinazione del profilo di rischio di riciclaggio dei clienti che prestino attività o servizi in tale settore; ciò al fine di assicurare il puntuale rispetto degli obblighi di adeguata verifica rafforzata e di segnalazione di eventuali operazioni sospette.

In questa sede, si sottolinea l'importanza che anche nello svolgimento degli incarichi professionali su clienti che effettuino investimenti in cripto-attività i revisori prestino particolare attenzione nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

In tale ottica i dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle prestazioni professionali dovranno essere compiutamente valorizzati dai revisori, sia all'atto dell'accettazione degli incarichi che nell'adempimento degli obblighi di controllo costante, al fine di individuare eventuali anomalie o elementi di sospetto da segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria, nonché di aggiornare, ove necessario, il profilo di rischio del cliente.

* * *

La presente Comunicazione congiunta Banca d'Italia e Consob non introduce obblighi nuovi ma sottolinea prescrizioni già in vigore. Ciò al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni relative alle cripto-attività nei bilanci degli emittenti, nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento, nonché ricordare alle società di revisione e ai revisori legali l'esistenza di peculiarità e rischi connessi allo svolgimento di incarichi per società che detengono cripto-attività.

In relazione al trattamento delle cripto-attività nei bilanci redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS o le norme del codice civile e i principi contabili nazionali, gli emittenti, le società di revisione e i revisori legali devono tenere conto di ogni ulteriore indicazione fornita o che potrà essere fornita in futuro dai preposti organismi internazionali e nazionali.

IL GOVERNATORE
Fabio Panetta

IL PRESIDENTE
Paolo Savona